

C I T T A ' D I M O L F E T T A
PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109

del 04.05.2009

O G G E T T O

Convalida, ad ogni effetto di legge, di tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale dal 26.05.2008 al 06.04.2009.

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che a seguito delle Consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale, tenutesi nell'aprile 2008, il Sindaco Azzollini, avendo con proprio decreto n. 29392 del 24.05.2008 determinato in dieci il numero degli Assessori componenti la Giunta comunale, procedette alla nomina della Giunta con decreti sindacali n.29393 del 24.05.2008 e n. 33541 del 13.06.2008,;
- che da parte della Commissione Regionale Pari Opportunità e dalla Associazione Tessere, venne presentato al TAR Puglia - Bari, ricorso registrato al n.1192/2008, per l'annullamento dei decreti sindacali di nomina della Giunta comunale, lamentando la violazione dell'art. n. 37 dello Statuto comunale, non essendo stata assicurata la presenza femminile tra i componenti della Giunta comunale;
- che con ordinanza della Sezione III del TAR Puglia Bari n. 474/08 del 12.09.2008, accogliendo la domanda incidentale di sospensione, veniva ordinato al sindaco del Comune di Molfetta *“di provvedere, entro giorni otto, dalla comunicazione del presente provvedimento, alla rinnovazione delle nomine dei componenti della Giunta”*;
- che la Giunta comunale, nominata con i decreti sopra citati, aveva tenuto tra il 26.05.2008 e il 10.09.2008, n. 14 sedute, adottando provvedimenti contraddistinti dalla numerazione che parte dal n.69/2008 e si ferma al n.121/2008;
- che per dare esecuzione all'ordinanza del TAR Puglia Bari, il Sindaco rinominò, con proprio decreto n.51178 del 22.09.2008, gli Assessori facenti parte della Giunta comunale che così riprese l'attività collegiale interrotta a seguito dell'ordinanza del TAR precedentemente richiamata;
- che il TAR Puglia Bari, con sentenza della Sezione III n.2913/08 del 17.12.2008, accogliendo il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, seguito al rinnovo della nomina della Giunta comunale dal 22.09.2009, annullò i decreti sindacali di nomina degli Assessori *“nella sola parte in cui vengono designate le persone fisiche, componenti la Giunta comunale”*;
- che la Giunta comunale, cessò immediatamente la propria attività deliberativa che aveva ripreso in data 29.09.2008 per essere interrotta, con la seduta del 15.12.2008, con un totale di n.14 sedute, nel corso delle quali erano state assunte deliberazioni contraddistinte dal n.122 al n.244;
- che il Comune di Molfetta, avverso la citata sentenza, propose ricorso in appello al Consiglio di Stato (n.305/2009), la cui V Sezione, avendo l'Ente richiesto misure cautelari provvisorie con provvedimento *“inaudita altera parte”* in data 14.01.2009, accolse con decreto n.236/2009, istanza cautelare a tutela del principio di continuità dell'azione amministrativa, nutrendo *“seri dubbi sulla completa integrazione del contradditorio, nel corso del giudizio di primo grado”*;
- che, pertanto, in data 19.01.2009, la Giunta comunale, riprese la propria attività deliberativa;
- che, tuttavia, il Consiglio di Stato, Sez. V, in data 7.04.2009, con ordinanza n.1837/2009, avendo deciso, in pari data, la causa nel merito, rigettò l'istanza cautelare, restituendo pertanto, efficacia alla sentenza del TAR Puglia n. 2913/08 di annullamento dei decreti sindacali di nomina della Giunta;
- che la stessa Giunta nello spazio temporale intercorrente tra le due ordinanze del Consiglio di Stato, aveva tenuto (dal 19.01 al 6.04.2009) n. 12 sedute, assumendo provvedimenti contraddistinti dal n.01 al n.108/2009;

- che, a seguito del provvedimento del Consiglio di Stato, il Sindaco in data 27.04.2009, con provvedimento n. 23535, ha proceduto a nominare la nuova Giunta comunale, in ossequio all'art. n.37, comma 1°, dello Statuto comunale, assicurando la presenza dei due sessi;

Rilevato che per insegnamento giurisprudenziale consolidato l'annullamento dell'atto di nomina di un organo non travolge la generalità degli atti da quello anteriormente compiuti ma solo quelli riguardo ai quali l'illegittimità della costituzione dell'organo sia stata dedotta come motivo di invalidità derivata mediante un rituale ricorso (Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria 29/2/1992 n. 4 ; TAR LAZIO Roma Sez. III 14/2/2006 n.1073; TAR CAMPANIA Napoli Sez.I 5/5/2005 n.5410).

Considerato comunque che in omaggio ai principi di continuità dell'azione amministrativa e di conservazione degli effetti prodotti dagli atti amministrativi, allo scopo di evitare potenziali pronunce di annullamento degli atti adottati dalla Giunta comunale tra il 26.05.2008 ed il 6.04.2009 in quella sua composizione in cui mancava la presenza dei due sessi, si rende opportuno procedere al riesame dell'attività deliberativa svolta dall'Amministrazione in funzione dell'interesse pubblico rappresentato dall'esigenza di tutelare l'affidamento che i terzi hanno fatto su tali atti e sugli effetti degli atti medesimi, assicurando la conservazione di quei provvedimenti.

Dato atto che per raggiungere tale risultato, a fronte di una rinnovata istruttoria nei confronti di ognuno dei singoli atti assunti dalla quale emerge costantemente la permanenza delle ragioni sostanziali che hanno ispirato ogni singolo provvedimento, è opportuna una nuova manifestazione di volontà da parte della Giunta, nella sua rinnovata composizione, che proceda, in attuazione del principio di economia dei mezzi giuridici, alla convalida di tali atti con un provvedimento nuovo ed autonomo che tenga fermi gli effetti dal momento dell'emanazione degli atti convalidati, facendo emergere così *l'animus convalidandi* da parte di questa Giunta che nella sua formazione, assicurando la presenza dei due sessi, fa venir meno il vizio che ne aveva inficiato la precedente composizione.

Visto che tale potere, in via legislativa, è riconosciuto alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2°, della L.241/1990, come novellata dalla L. n.15/2005.

Visti gli atti di conferma dei pareri resi ai sensi dell'art.49 T.U. n.267/2000 a cura dei Dirigenti pro-tempore di volta in volta interessati, che qui si allegano per farne parte integrante.

Considerato che è indubbia l'efficacia retroattiva dell'atto di convalida, in quanto, essendo rivolto a sanare i vizi degli atti precedenti, comporta l'effetto di mantenere ferma l'efficacia cosicché gli effetti giuridici si imputano agli atti da convalidare, rispetto ai quali, quello convalidante, si pone soltanto come causa ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (in tal senso, Consiglio di Stato -Sez. IV- Sent. 31.05.2007 n. 289; TAR SICILIA Palermo Sez.II 10/7/2007 n.1794).

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, sul presente atto, rispettivamente dal Dirigente del Settore AA.GG. e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

delibera

Per la narrativa che precede e che qui s'intende integralmente richiamata di:

1) Prendere Atto della permanenza delle ragioni sostanziali che hanno ispirato ogni singolo provvedimento e conseguentemente, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico che si sostanzia nella conservazione degli effetti prodotti e produttivi e nella tutela dell'affidamento del terzo, convalidare ad ogni effetto di legge facendole proprie, tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta comunale di questo Comune contraddistinte dai numeri sottoindicati ed assunte nelle sedute di seguito specificate:

09/06/2008	"	n.73	n. 75
16/06/2008	"	n.76	n. 81
20/06/2008	"	n.82	
30/06/2008	"	n.83	n. 88
05/07/2008	"	n.89	n. 91
11/07/2008	"	n.92	n. 93
14/07/2008	"	n.94	n. 98
21/07/2008	"	n.99	n.105
09/08/2008	"	n.106	n.114
27/08/2008	"	n.115	
04/09/2008	"	n.116	
10/09/2008	"	n.117	n.121
29/09/2008	"	n.122	n.147
03/10/2008	"	n.148	n.149
10/10/2008	"	n.150	
13/10/2008	"	n.151	n.154
18/10/2008	"	n.155	n.173
27/10/2008	"	n.174	n.175
31/10/2008	"	n.176	n.183
03/11/2008	"	n.184	
17/11/2008	"	n.193	n.197
24/11/2008	"	n.198	n.199
28/11/2008	"	n.200	n.209
08/12/2008	"	n.210	n.212
15/12/2008	"	n.213	n.244
19/01/2009	"	n. 1	n. 13
24/01/2009	"	n. 14	n. 15
30/01/2009	"	n. 16	
09/02/2009	"	n. 17	n. 21
20/02/2009	"	n. 22	n. 26
02/03/2009	"	n. 27	n. 52
09/03/2009	"	n. 53	n. 55
13/03/2009	"	n. 56	
19/03/2009	"	n. 57	n. 60
20/03/2009	"	n. 61	
30/03/2009	"	n. 62	n. 68
06/04/2009	"	n. 69	n.108 .

- 2) Dare atto che il presente provvedimento comporta l'effetto di mantenere ferma l'efficacia degli atti qui convalidati, avendo efficacia ex tunc.
- 3) Dichiарare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°,del TUEELL n. 267/2000.